

IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO LACCHINI****Novità per la circolazione su strada dei veicoli agricoli**

Dal 1.01.2021 per i cosiddetti "treni" con una massa complessiva superiore a 44 tonnellate è prevista la richiesta di autorizzazione come veicoli eccezionali (art. 104 del Codice della strada) e di conseguenza la corresponsione di un indennizzo per maggiore usura della strada.

Il Ministero dei Trasporti, con le circolari nn. 22192 e 31802, è intervenuto per aggiornare la normativa al regolamento (UE) 167/2013, meglio noto come *Mother Regulation*, che ha introdotto gradualmente a partire dal 1.01.2016 un nuovo quadro normativo di riferimento per le omologazioni dei veicoli agricoli, a tutela della sicurezza delle infrastrutture stradali. Dal **1.01.2021**, infatti, i treni agricoli con una **massa complessiva superiore a 44 t** (per esempio, trattore e rimorchio) dovranno richiedere l' **autorizzazione per circolare** come **veicoli eccezionali** (art. 104 del Codice della strada). Tale novità comporta la corresponsione di un **indennizzo per maggiore usura della strada** (si può arrivare fino a circa 2.700 € all'anno), poiché il Codice della strada non prevede un riferimento specifico per i treni agricoli eccezionali. A parere di chi scrive, ci si troverebbe quindi a versare un indennizzo che non corrisponde in alcun modo al reale utilizzo dell'infrastruttura stradale.

Il regolamento UE 2016/1788 fissa i valori delle **masse massime attribuibili ai veicoli agricoli** :

- trattatrici agricole a 2 e 3 assi: sono confermati i valori rispettivamente di 18 e 24 t;
- trattatrici agricole a 4 o più assi: viene stabilito il limite di 32 t;
- veicoli rimorchiati a 4 assi: se a timone rigido, si possono raggiungere le 44 t considerando anche la massa trasmessa alla trattatrice tramite gli organi di attacco meccanico.

Il Ministero ha precisato che per i limiti di massa dei singoli veicoli (per esempio, trattatrice agricola o veicolo trainato, come potrebbe essere un carro) indicati nei documenti di circolazione e così definiti in sede di omologazione/approvazione dei medesimi veicoli, anche se superiori a quelli indicati nell'art. 104 del Codice della strada, **non è richiesta alcuna autorizzazione dell'ente proprietario della strada** (e di conseguenza alcun indennizzo).

Per il treno agricolo viene posto un **limite di massa**, prendendo a riferimento i limiti fissati dall'art. 62 del Codice per gli autoveicoli e rimorchi stradali, pari a 30 t per il treno agricolo a 3 assi, 40 t per il treno agricolo (complesso di veicoli ad esempio trattatrice e rimorchio) a 4 assi e 44 t per il treno agricolo a 5 assi. Inoltre, le masse da considerare ai fini del controllo su strada sono quelle effettive riscontrate con le modalità di cui all'art. 167, c. 12 del Codice della strada a cui si applicano le tolleranze del 5%.